

VIOLENZA BASATA SUL GENERE E “GIUSTIZIA TRASFORMATIVA”. UN’ALTERNATIVA AL SISTEMA PENALE?

di Lucia Re

(*Professoressa Associata di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Firenze*)

Sommario: 1. Il movimento della giustizia trasformativa. – 2. Le pratiche della giustizia trasformativa. – 3. La critica alla giustizia riparativa. – 4. Giustizia trasformativa e violenza basata sul genere. – 4.1. Il contrasto alla violenza basata sul genere in Italia. – 4.2. Un approccio olistico alla violenza basata sul genere. – 5. Verso una giustizia che ha cura.

1. In queste pagine mi propongo di svolgere una riflessione sulla giustizia trasformativa come alternativa radicale al sistema della giustizia penale. Non mi riferirò a tutte le prospettive teoriche e a tutte le pratiche che sono classificate come “giustizia trasformativa” in senso lato e includono significative esperienze di giustizia di transizione post-conflitto o post-regime, a partire dall’importante lavoro della Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione. Benché vi siano alcune affinità di impostazione, soprattutto riguardo allo spirito comunitario e attento alla giustizia sociale che guida queste esperienze alternative alla «giustizia punitiva»¹, esaminerò soltanto le proposte di giustizia trasformativa che giungono dai movimenti abolizionisti e femministi statunitensi e che si stanno diffondendo anche in altre aree geografiche. Guarderò inoltre a queste proposte dalla prospettiva della risposta che le nostre società sono chiamate a dare alla violenza basata sul genere. Questo è infatti uno dei problemi di cui il movimento per la giustizia trasformativa si è più occupato. Tale prospettiva, inoltre, si presta a mostrare la tensione esistente fra la giustizia trasformativa, così intesa², i principi del diritto penale liberale che abbiamo ereditato dall’Illuminismo e importanti correnti della teoria giuridica e dell’attivismo femministi.

Il movimento della giustizia trasformativa è nato negli Stati Uniti, all’interno del più

¹ Per una definizione della «giustizia punitiva», cfr. R. Bartoli, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva*, in www.sistemapenale.it, 28.11.2022.

² Da ora in avanti con l’espressione “giustizia trasformativa” mi riferirò esclusivamente a questa declinazione.

ampio campo dell’abolizionismo, sia carcerario che di polizia, in connessione con l’esplosione di quello che è stato definito il «boom penitenziario»³, ovvero la crescita esponenziale della popolazione detenuta e soggetta a misure restrittive della libertà personale che si è registrata a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del Novecento e ha avuto il suo picco massimo nel 2008. Essa è stata alimentata soprattutto dalle politiche di “War on Crime” e “War on Drugs” – vere e proprie campagne contro la criminalità e la diffusione dello spaccio di stupefacenti che hanno comportato l’adozione di leggi particolarmente severe in materia – e dal diffondersi della dottrina della “tolleranza zero” per quanto concerne la gestione del lavoro di polizia⁴.

Il movimento della giustizia trasformativa non si limita a registrare questo “boom” e a spiegarlo con un approccio di “policy-choice”, volto a criticare gli effetti delle diverse politiche sui tassi d’incarcerazione, ma lo interpreta come il risultato del consolidarsi del «prison industrial complex», del «complesso carcerario industriale», espressione che indica «gli interessi sovrapposti di governo e industria che usano la sorveglianza, la polizia e l’incarcerazione come soluzioni a problemi economici, sociali e politici»⁵. Tali interessi – si sostiene – hanno condotto al diffondersi di carceri private finanziate dallo Stato e, più in generale, a una forte espansione del sistema del controllo penale e penitenziario, spostando risorse soprattutto dal settore dell’educazione a quello della organizzazione e gestione delle forze di polizia e della esecuzione della pena, contribuendo così alla progressiva trasformazione dello Stato sociale statunitense in uno «Stato penale»⁶, con esiti fortemente discriminatori.

Il movimento della giustizia trasformativa, in quanto parte del movimento abolizionista, affonda le radici sia in alcune istanze di carattere religioso, in particolare quacchere, che nelle lotte delle comunità afroamericane. Il termine stesso abolizionismo richiama la battaglia per l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti. Il movimento ha infatti preso le mosse da un’analisi intersezionale⁷, inserendo

³ In tema mi permetto di rinviare a L. Re, *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Roma-Bari 2006.

⁴ Oltre allo studio già citato sul «boom penitenziario», sul tema si possono vedere L. Wacquant, *Parola d’ordine: Tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*, Milano 2000 e A. De Giorgi, *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, Roma 2000.

⁵ Critical Resistance, *What Is the PIC? What Is Abolition?*, in www.criticalresistance.org. Traduzione mia.

⁶ Cfr. L. Wacquant, *op. cit.*

⁷ Cfr. K.W. Crenshaw, *Mapping the Margins. Intersectionality, identity politics, and violence against women of color*, in *Stanford Law Review* 1991, 43, 6, 1241-1299.

l'attenzione al genere, alla classe sociale e alla razzializzazione nella valutazione del funzionamento del sistema penale e penitenziario. Nonostante le origini antiche delle premesse su cui poggia, il movimento della giustizia trasformativa ha iniziato a coagularsi negli anni Novanta del Novecento. In particolare, in occasione della fondazione, nel 1997, dell'organizzazione Critical Resistance, che è ancora oggi uno dei principali protagonisti della battaglia abolizionista negli Stati Uniti. Nel settembre dell'anno successivo alla sua fondazione, Critical Resistance ha organizzato una Conferenza a Berkeley alla quale hanno partecipato più di 3.500 attivisti, accademici, detenuti ed ex detenuti, sindacalisti, membri di gruppi religiosi e *policy-makers*, sia statunitensi che non, iniziando un lavoro comune che ha generato un movimento nazionale con forti proiezioni anche al di fuori degli Stati Uniti⁸.

Negli anni Duemila il movimento della giustizia trasformativa ha avuto un forte sviluppo, ampliandosi con il crescere delle proteste legate a “Black Lives Matter”⁹ e ricevendo ulteriore notorietà e consenso dopo l'uccisione di George Floyd, avvenuta nel maggio 2020 ad opera della polizia di Minneapolis¹⁰.

Gli attivisti della giustizia trasformativa collegano il sorgere del «complesso carcerario industriale» allo sviluppo del capitalismo e alla storia coloniale, schiavista e segregazionista degli Stati Uniti. In quest'ottica, lo Stato è il risultato di questa storia e dunque ha un carattere patriarcale, coloniale e razzista. La sovrarappresentazione delle minoranze razzializzate – *blacks*, *latinx* e nativi americani – in carcere e, più in generale, nel sistema della giustizia penale è in effetti rilevante, nonostante si sia ridotta negli ultimi anni. Gli ultimi dati pubblicati dal Department of Justice segnalano che, alla fine del 2022, il 32% dei detenuti nelle carceri statali e federali era “black”¹¹, il

⁸ Per la storia del movimento cfr. www.criticalresistance.org.

⁹ Si tratta del movimento fondato nel 2013 in risposta all'assoluzione di George Zimmerman, vigilante delle ronde di quartiere che aveva ammesso di aver ucciso il diciassettenne afroamericano Trayvon Martin, a Sanford, in Florida. La Corte ritenne che Zimmerman avesse sparato per legittima difesa, benché Martin non fosse armato e fosse stato inseguito da Zimmerman per un sospetto ingiustificato. Ne nacque un'ondata di indignazione nelle comunità afroamericane. Il movimento si è ulteriormente esteso nel successivo decennio, anche a causa di altri gravi episodi di violenza di polizia contro persone *black*, allargandosi a Regno Unito e Canada, per combattere contro la criminalizzazione e la violenza della polizia nei confronti delle minoranze razzializzate (cfr. www.blacklivesmatter.com).

¹⁰ L'uccisione di George Floyd, nel 2020, ha ulteriormente amplificato le mobilitazioni del movimento Black Lives Matter. Il fatto ha avuto una risonanza mondiale, anche per la diffusione dei video che hanno documentato il soffocamento del quarantaseienne *black* da parte della polizia nel corso di un arresto, legato all'accusa di aver tentato di pagare un acquisto con contante falso per un ammontare di soli venti dollari.

¹¹ Nel presente testo, laddove l'iscrizione a un particolare gruppo è, come in questo caso, posta fra virgolette, il termine è quello impiegato dalla fonte citata.

31% “bianco”, il 23% “ispanico”, il 2% “indiano americano o nativo dell’Alaska”, l’1% “asiatico, nativo delle Hawaii o di altre isole del pacifico”. Inoltre, l’11% dei detenuti era classificato come “multirazziale” o di “altra razza”. Il tasso di incarcerazione delle persone “black” era di 1.196 detenuti ogni 100.000 residenti adulti negli Stati Uniti. Si tratta di un dato 5 volte superiore al tasso di incarcerazione delle persone “bianche” (229 ogni 100.000 adulti residenti), mentre quello degli “ispanici” era pari a 603 detenuti ogni 100.000 residenti¹². Queste cifre vanno lette alla luce del fatto che le persone considerate “bianche” sono il 75,5% della popolazione residente negli Stati Uniti, i “blacks” il 13,6%, gli “ispanici” il 19,1%, i nativi americani o dell’Alaska l’1,3%¹³. La sproporzione è rilevante anche considerando i dati disaggregati per genere. L’ultimo rapporto in merito, riferito al 2020, mostra che il tasso di incarcerazione calcolato ogni 100.000 residenti era pari a 65 per le donne “black”, a 40 per le “ispaniche”, a 38 per le “bianche”, mentre le donne native americane e dell’Alaska avevano una probabilità 4,3 volte maggiore rispetto alle donne “bianche” di essere in carcere alla fine del 2020¹⁴.

Anche per questo gli attivisti della giustizia trasformativa hanno ribattezzato il sistema penale e penitenziario statunitense «criminal (in)justice system». La sovrarappresentazione delle minoranze in carcere e nelle condanne a morte¹⁵, così come le ripetute violenze della polizia sono infatti considerate come un segno della continuità del regime di oppressione di queste popolazioni: dalla schiavitù, al sistema segregazionista di Jim Crow, alla incarcerazione di massa per gli afroamericani; dalla colonizzazione, al controllo violento delle migrazioni, alla criminalizzazione per le persone di origine sudamericana; e dalla colonizzazione, allo sterminio, alla criminalizzazione per le popolazioni native.

La diagnosi tuttavia non conduce il movimento della giustizia trasformativa alla ricerca di una cura per il sistema penale e penitenziario: obiettivo del movimento è, piuttosto, dar vita a sistemi diffusi di prevenzione della violenza, di accertamento delle responsabilità e di sostegno non solo alle vittime (che vengono definite «survivors»,

¹² Bureau of Justice Statistics, *Prisoners in 2022 – Statistical Tables*, NCJ 307149, November 2023, in www.bjs.ojp.gov.

¹³ Stima riferita all’1.7.2023, United States Census Bureau, *Quick Facts*, in www.census.gov.

¹⁴ Bureau of Justice Statistics, *Prisoners in 2020 – Statistical Tables*, December 2021, NCJ 302776, in www.bjs.ojp.gov, 23.

¹⁵ Questi sono i dati riportati dall’Ong statunitense Death Penalty Information Center per il 2023: la maggioranza dei reati per i quali vi è stata una condanna a morte ha coinvolto vittime “bianche” (79%). Nessuno dei condannati a morte classificati come “bianchi” nel 2023 aveva ucciso una persona “di colore”. Su 24 esecuzioni, 9 hanno riguardato condannati “di colore”: 4 su 9 avevano ucciso una persona “bianca” (cfr. www.deathpenaltyinfo.org).

«sopravvissute»), ma anche ai perpetratori della violenza. Tali sistemi sono concepiti come alternativi all'intervento degli apparati coercitivi dello Stato.

La violenza è intesa in senso generale, ma le pratiche di giustizia trasformativa si concentrano particolarmente sulla violenza nei confronti delle donne, delle minoranze LGBTIQ+ e dei minori. Già nel 2001, due dei gruppi più impegnati sul fronte dell'abolizionismo penale e del contrasto alla violenza basata sul genere – la già citata Critical Resistance e INCITE! Women of Color Against Violence – si erano incontrati con lo scopo di far convergere le campagne abolizioniste con quelle contro la violenza basata sul genere. I due gruppi muovevano dalla denuncia della deriva cui era andato incontro il movimento per la criminalizzazione della violenza maschile contro le donne, accusato di aver ignorato le ricadute dell'approccio punitivo sulle minoranze razzializzate e sulle comunità più povere. Le due organizzazioni avevano quindi redatto una dichiarazione congiunta sul tema, intitolata *INCITE!-Critical Resistance Statement on Gender Violence and the Prison Industrial Complex*¹⁶, che iniziava con alcune constatazioni:

1. gli approcci alla violenza contro le donne adottati dalle forze dell'ordine possono scoraggiare alcuni atti di violenza nel breve periodo. Tuttavia, come strategia complessiva per porre fine alla violenza, la criminalizzazione non ha funzionato;
2. l'approccio orientato alla criminalizzazione ha portato molte donne, in particolare quelle appartenenti a minoranze marginalizzate, a trovarsi in conflitto con la legge. Per esempio, è accaduto che gli agenti di polizia chiamati a intervenire in casi di violenza domestica abbiano finito per arrestare le donne maltrattate. Molte donne prive di documenti hanno denunciato casi di violenza sessuale e domestica, ma sono state espulse. Il punitivismo porta inoltre ad inasprire le condanne per le donne che reagiscono in modo violento ai maltrattamenti. Questa impostazione, infine, favorendo i tagli ai programmi di *welfare* per finanziare il sistema della giustizia penale, è dannosa per molte donne vittime di violenza che fanno affidamento sui servizi sociali;
3. le carceri non funzionano. La violenza basata sul genere continua a essere diffusa. In compenso, la pena detentiva ha un effetto desocializzante sulle persone incarcerate, ha un impatto negativo sui loro familiari – talvolta essi

¹⁶ La vicenda è ripercorsa nella Introduzione a A. Davis, G. Dent, E.R. Meiners, B.E. Richie, *Abolizionismo, femminismo. Adesso*, Roma 2023. Il comunicato è riportato in www.incite-national.org.

- stessi vittime di abusi – e contribuisce a impoverire e indebolire il tessuto sociale, favorendo il diffondersi di *habitus* violenti. Nessuna difesa dalla violenza basata sul genere è garantita all’interno degli istituti detentivi;
4. la dipendenza dai finanziamenti statali per sostenere i programmi antiviolenza ha aumentato la professionalizzazione del movimento antiviolenza e lo ha allontanato dalle sue radici di organizzazione comunitaria e di giustizia sociale, mettendolo in conflitto con altri movimenti sociali;
 5. la scelta di affidarsi al sistema della giustizia penale ha individualizzato la risposta alla violenza basata sul genere, potenziando le prerogative dello Stato e indebolendo le risorse comunitarie.

Il comunicato critica tuttavia anche il movimento abolizionista per aver trascurato il problema della violenza maschile contro le donne. Da questa duplice critica – dell’approccio punitivo alla violenza basata sul genere che si è disinteressato degli effetti della criminalizzazione e dell’incarcerazione e di quello abolizionista che ha ignorato la questione della violenza basata sul genere – viene dedotta la necessità di porre in essere una serie di nuove azioni. Fra queste si possono ricordare:

1. lo sviluppo di risposte comunitarie alla violenza che non si affidino al sistema della giustizia penale, ma garantiscano la sicurezza per i sopravvissuti alla violenza sessuale e domestica e la possibilità di responsabilizzare gli autori della violenza;
2. la ricerca di fonti di finanziamento alternative a quelle statali per le organizzazioni che si occupano di giustizia sociale;
3. lo sviluppo di un approccio olistico alla violenza, che non si limiti a reagire di fronte ai singoli atti, ma sia in grado di influenzare il contesto più ampio in cui questi avvengono;
4. la scelta di mettere le donne “di colore”, povere o appartenenti alla classe operaia, al centro dell’analisi, delle pratiche organizzative e dello sviluppo della leadership dei movimenti;
5. l’opposizione alle riforme legislative che promuovono la criminalizzazione delle comunità marginalizzate, anche se tali riforme incorporano misure di sostegno alle vittime della violenza interpersonale di genere.

Accanto a queste azioni, il comunicato insiste sull’opera di educazione e sensibilizzazione delle comunità nei confronti della violenza basata sul genere.

La scelta di sviluppare sistemi di giustizia alternativi a quello statale ha natura politica, ma deriva anche dall’esperienza che le persone appartenenti a minoranze

hanno avuto nei decenni del rapporto col sistema della giustizia penale e con la polizia. Queste interazioni hanno spesso condotto a forme di vittimizzazione secondaria e alla ulteriore marginalizzazione di questi gruppi sociali, essendo per di più inefficaci per proteggere queste persone dalla violenza.

La scelta in favore della giustizia trasformativa è supportata anche da opzioni di tipo metodologico, adottate anche a partire dagli esiti della riflessione decoloniale. Il movimento denuncia, in particolare, il razzismo epistemico che struttura le culture occidentali contemporanee. Per questo, oltre ad assumere il carattere di una giustizia comunitaria (o, in altri casi, «relazionale»), la giustizia trasformativa attinge spesso ai saperi e alle pratiche delle popolazioni native sia nordamericane che sudamericane e alle tradizioni delle comunità afroamericane, mettendo in discussione la razionalità di tipo occidentale e l'individualismo. Essa contesta inoltre gli obiettivi del sistema della giustizia penale orientato alla punizione e alla incapacitazione dei rei, ignaro dell'ingiustizia razziale, sociale ed epistemica. Questo sistema è accusato di avere come unico fine la riaffermazione del monopolio della violenza da parte dello Stato. Il suo obiettivo non è contribuire alla trasformazione in senso non violento della società. Inoltre, poiché la dirigenza dello Stato è perlopiù “bianca”, maschile, cisgenere e di classe borghese, la riaffermazione di questo monopolio, altro non è che la riaffermazione di un assetto di potere che opprime le minoranze razzializzate e di genere e le persone meno abbienti.

In questa diagnosi non possono non cogliersi le radici marxiste della riflessione e dell'attivismo di alcune delle leader più note del movimento – è il caso di Angela Davis, militante delle Black Panthers, iscrittasi al Partito comunista dopo l'assassinio di Martin Luther King – benché la consapevolezza di queste radici teoriche non sia sempre diffusa nei gruppi che praticano la giustizia trasformativa. Sembra molto più accentuato un orientamento comunitario che tuttavia non appare sempre ben definito sul piano teorico e unisce in modo sperimentale diversi elementi, differendo in parte secondo i gruppi.

2. Fra le attività svolte dai collettivi e dalle associazioni che praticano la giustizia trasformativa si possono ricordare iniziative di supporto per le vittime di violenza (soprattutto di violenza basata sul genere) che possono riguardare: 1. la loro incolumità (servizi di ascolto telefonico; interventi di comunità; case rifugio, etc.); 2. il sostegno per la cura del trauma derivante dalla violenza (“cerchi di donne”; luoghi di ascolto

comunitario; pratiche artistiche condivise come la musica, il teatro, etc.; iniziative sia pedagogiche che ricreative rivolte a bambini vittime di abusi, etc.); 3. la responsabilizzazione di chi è accusato di aver perpetrato la violenza. Questa responsabilizzazione è ricercata attraverso azioni volte a prendere contatto con la persona accusata di aver commesso la violenza al fine di ottenerne le scuse, la disponibilità a sottoporsi a una cura e/o ad assecondare le richieste provenienti dalla vittima. In particolare, secondo le circostanze, la vittima può chiedere di non essere più contattata dalla persona accusata, e/o che questa non frequenti determinati luoghi in cui potrebbe incontrarla, che non partecipi alle attività della comunità o di gruppi sociali e politici a cui entrambi appartengono, e anche che si dimetta da eventuali incarichi comunitari o politici per non danneggiare altre potenziali vittime e non beneficiare di un prestigio sociale che si ritiene immeritato e persino pericoloso. In alcuni casi, queste richieste, ove siano respinte dalla persona accusata di aver compiuto la violenza, sono rivolte ad altri membri della sua comunità, della sua famiglia, dei movimenti politici o religiosi cui appartiene, dei circoli amicali, perché si facciano carico del suo allontanamento o di una vigilanza sui suoi comportamenti. L'impressione è che questa pressione sociale e i pregiudizi che ne derivano siano accettati dal presunto autore della violenza come contropartita della rinuncia operata da parte della vittima e dei suoi sostenitori a percorrere le “vie penali”.

In alcuni casi, pratiche di giustizia trasformativa includono la conduzione di “indagini comunitarie”, volte ad accertare le cause di femminicidi o di altri atti di violenza. In base a questa impostazione, l'utilizzo di pratiche comunitarie e l'esplicitazione della decisione di non rivolgersi alla polizia permettono di avvicinare le persone a conoscenza dei fatti, quelle più prossime alla vittima o ai potenziali perpetratori della violenza, accogliendole in un contesto fiduciario, così da oltrepassare i limiti procedurali del sistema della giustizia penale e l'omertà di cui sono talora accusati i corpi di polizia. Ciò consente di giungere a una “verità” al di fuori dal processo, ma in grado di mitigare la sofferenza delle vittime e/o dei loro familiari. Se le vittime sono state uccise, permette ad esempio di recuperare alcuni effetti personali, di compiere cerimonie in memoria che vedano la partecipazione di una comunità più ampia, che fino a quel momento era rimasta in silenzio o era stata intimidita. Sono risultati che il movimento considera più importanti della “presa” dello Stato sul reo, perché consentono di risanare i traumi subiti¹⁷.

¹⁷ Per una rassegna di queste pratiche, cfr. *Beyond Survival. Strategies and Stories from the Transformative Justice*

La letteratura e i vademecum pubblicati dagli attivisti insistono non tanto sulla diffusione di protocolli e format standardizzati, quanto sui principi e sulle domande che devono guidare le pratiche. Queste devono essere aperte, adattate ai contesti. Devono muovere dalle esigenze dei sopravvissuti ed essere oggetto di una continua interrogazione¹⁸. Si tratta di pratiche che, in linea con l'epistemologia emersa in seno ai movimenti femministi già negli anni Settanta del Novecento, si sviluppano attraverso l'autoriflessione e generano un «sapere dell'esperienza»¹⁹.

3. Il movimento della giustizia trasformativa, presente non solo negli Stati Uniti ma anche in Paesi come il Brasile, il Sudafrica, la Nuova Zelanda, l'Australia e il Canada, anche in nome del suo orientamento esplicitamente internazionalista, ha attecchito anche in Europa, soprattutto all'interno dei movimenti sociali. E ciò non solo in Paesi culturalmente più vicini agli Stati Uniti come l'Inghilterra, ma anche, ad esempio, in Spagna²⁰, in Germania²¹, in Polonia²². Il canale di diffusione principale sembra essere proprio quello femminista, alimentato dalle mobilitazioni degli ultimi anni contro la violenza basata sul genere. Si tratta tuttavia di un fenomeno ancora minoritario. Negli Stati Uniti la sua visibilità pubblica è certamente maggiore.

Di recente, il dibattito è stato rilanciato anche in Italia, in particolare con la traduzione di due saggi: *Abolizionismo, femminismo. Adesso* di Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners e Beth E. Richie, pubblicato dalle edizioni Alegre nel 2023; e *La trama alternativa* di Giusi Palomba, pubblicato da minimum fax, sempre nel 2023. Si tratta di una discussione relativamente nuova per il nostro Paese e che in parte si sovrappone e in parte si contrappone a quella, per noi ancora piuttosto recente, almeno al di fuori dei circoli degli esperti, sulla giustizia riparativa. Giustizia trasformativa e giustizia riparativa hanno infatti alcuni punti in comune – sia per

Movement, a cura di E. Dixon, L. Lakshmi Piepzna-Samarsinha, Chico, CA 2020, ed. dig. Si vedano anche *Creative Interventions*, *Creative Interventions Toolkit. A Practical Guide to Stop Interpersonal Violence*, 2012, in www.creative-interventions.org e *generationFIVE*, *Towards Transformative Justice: A Liberatory Approach to Child Sexual Abuse and Other Forms of Intimate and Community Violence*, 2007, in www.criticalresistance.org.

¹⁸ Oltre al già citato volume, *Beyond Survival*, si può vedere, ad esempio, A. Maree Brown, *We Will Not Cancel Us: And Other Dreams of Transformative Justice*, Chico, CA 2020, ed. dig.

¹⁹ Cfr. *Il pensiero dell'esperienza*, a cura di A. Buttarelli, F. Giardini, Milano 2008.

²⁰ Una esperienza di giustizia trasformativa in Spagna è ripercorsa in G. Palomba, *La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere*, Roma 2023.

²¹ Cfr. ad esempio il network tedesco di giustizia trasformativa in www.transformativejustice.eu.

²² Una ricerca in merito è stata condotta da Lidia Rodak (cfr. L. Rodak, *Sisterhood and the 4th wave of feminism: an analysis of circles of women in Poland*, in *Oñati Socio-legal Series* 2020, 10, 1, 116-134).

quanto attiene alla diagnosi del fallimento della giustizia punitiva, sia per quanto riguarda l'impostazione comunitaria – ma la prima rappresenta anche una critica alla seconda.

I fautori della giustizia trasformativa, infatti, accusano i promotori della giustizia riparativa di concentrarsi eccessivamente sul rapporto fra vittima e reo, individualizzando la risposta alla violenza, e di trascurare la più ampia dimensione sociale in cui questa avviene. La riparazione inoltre presuppone l'idea che il reato abbia prodotto uno strappo in un tessuto sociale che si immagina altrimenti integro. La giustizia trasformativa muove invece, come si è visto, da una critica radicale ai meccanismi sociali di oppressione e marginalizzazione e considera la società come attraversata da conflitti. L'idea è dunque non di riparare il tessuto sociale, che si considera irrimediabilmente lacerato, ma di trasformarlo alla radice, inaugurando nuove forme di socialità e prescindendo dall'intervento istituzionale.

L'accusa più forte che gli attivisti della giustizia trasformativa muovono ai gruppi e alle associazioni che praticano la giustizia riparativa è di essersi fatti cooptare dal sistema istituzionale della giustizia penale, contribuendo di fatto ad allargare la rete del controllo e venendo meno alle premesse umanistiche e comunitarie della teoria riparativa. Ciò vale in particolare per i casi in cui, come nell'ordinamento giuridico italiano, la giustizia riparativa è stata integrata all'interno del sistema formale della giustizia penale e nell'ambito della esecuzione della pena, inclusa la pena carceraria.

4. La giustizia trasformativa rappresenta una sfida non solo per la riflessione e la pratica riguardanti il diritto penale, l'esecuzione della pena, la giustizia riparativa, le attività della polizia, ma anche per una parte consistente della riflessione e dell'attivismo politici e giuridici femministi. I movimenti femministi nel corso del Novecento hanno infatti lottato per vedere riconosciute come reati le diverse forme di violenza che colpiscono in modo sproporzionato le donne e le minoranze di genere e hanno considerato la criminalizzazione di questi comportamenti come una vittoria. Questo lavoro, com'è noto, ha avuto anche un significativo rilievo internazionale, favorendo lo sviluppo dei diritti umani delle donne e l'adozione di importanti norme internazionali in materia di discriminazione di genere e di riconoscimento, prevenzione e criminalizzazione della violenza maschile contro le donne e, più in generale, della violenza basata sul genere. Penso in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne

(CEDAW) del 1979; alla Dichiarazione per l’eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne (DEVAW) del 1993; alle Convenzioni regionali in materia, a partire dalla Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza nei confronti delle donne, adottata nel 1994 (Convenzione di Belem do Parà), per arrivare alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata nel 2011.

Queste conquiste sono l’esito anche delle battaglie combattute dal femminismo radicale – si pensi alla riflessione originatasi all’interno della *feminist jurisprudence* statunitense e, in particolare, alla lezione di Catharine Mackinnon, giurista, avvocatessa e attivista contro la violenza maschile nei confronti delle donne²³ – e dal femminismo liberale di stampo emancipazionista. Queste correnti del femminismo hanno visto nel diritto – incluso il diritto penale – lo strumento idoneo a portare alla luce una violenza rimasta invisibile per millenni e a delegittimare comportamenti che erano socialmente accettati, secondo l’idea che il diritto è uno strumento potente tanto sul piano materiale, quanto sul piano simbolico. Queste femministe hanno in particolare denunciato il carattere fittizio della separazione fra sfera pubblica e sfera privata che struttura l’organizzazione sociale e la maggioranza dei sistemi giuridici moderni e contemporanei, mostrando come la casa e la famiglia – teorizzate come private, rifugi sicuri per l’individuo, da proteggere rispetto all’invasione dello Stato – siano invece luoghi pericolosi per le donne.

Sia le femministe radicali che quelle liberali, che si sono impegnate contro la violenza nei confronti delle donne, sono accusate dalle femministe *black* e decoloniali, incluse quelle impegnate nei movimenti di giustizia trasformativa, di aver dato vita a un movimento “bianco” e occidentale, che ha forgiato un falso mito di sorellanza universale, ignorando la prospettiva delle donne del Sud globale, delle donne appartenenti alle minoranze razzializzate e delle persone transgenere. Esse sono anche accusate di aver enfatizzato l’importanza dei diritti umani delle donne, alimentando una vuota retorica che non produce risultati concreti per la maggioranza delle vittime di violenza basata sul genere²⁴. La prospettiva dei diritti umani delle donne – che in

²³ Per un’antologia in italiano di alcuni dei suoi testi più famosi, cfr. C.A. Mackinnon, *Le donne sono umane?*, a cura di A. Besussi e A. Facchi, Roma-Bari 2012.

²⁴ Cfr. ad esempio la critica di Gayatri Chakravorty Spivak alla Conferenza Onu sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995: G.C. Spivak, “Woman” as Theatre. *United Nations Conference on Women, Beijing 1995*, in *Radical Philosophy* 1996, 75, 1-4.

effetti è spesso stata appropriata da esponenti del femminismo neoliberale²⁵ – è stata altresì accusata di essere uno strumento dell'imperialismo dei diritti degli Stati occidentali.

Una lettura più attenta della storia di queste conquiste rivela, da una parte, la partecipazione di gruppi e di importanti figure di quello che negli anni Novanta veniva ancora definito il “femminismo del terzo mondo” e, in particolare del femminismo panamericano, tanto a livello locale quanto a livello internazionale²⁶ e, dall'altra, l'uso strategico che dei diritti umani delle donne e della criminalizzazione della violenza basata sul genere è stato fatto dalle attiviste in diverse aree del mondo.

Anche la storia italiana è indicativa. Qui le istituzioni internazionali sono spesso state alleate dei movimenti femministi. L'approvazione di riforme e la diffusione di un dibattito sulla disuguaglianza, la discriminazione e la violenza basate sul genere sono state sostenute anche dalla necessità di conformarsi alla normativa internazionale – penso in particolare alle già citate CEDAW e Convenzione di Istanbul e alla collegata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Analogamente, una spinta nella direzione della uguaglianza di genere è giunta dalla esigenza di soddisfare gli standard adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea in materia. Né si può negare l'importanza del monitoraggio delle politiche svolto dalle agenzie delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea e dal gruppo Grevio (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), istituito in base alla Convenzione di Istanbul. Queste istituzioni e reti di attiviste spronano costantemente gli Stati membri nella direzione della giustizia di genere e della prevenzione e protezione delle donne dalla violenza, richiamandoli ai loro obblighi di “due diligence”²⁷. Esse contribuiscono inoltre alla

²⁵ È noto il ruolo svolto da Hillary Clinton, allora *first lady* degli Stati Uniti, considerata da alcune come una esponente del “femminismo neoliberale”, alla Conferenza di Pechino e, più in generale, nella promozione della prospettiva dei diritti umani delle donne. Per la definizione di “femminismo neoliberale” e per una discussione delle posizioni che vi vengono ricondotte, cfr. B. Casalini, *Il femminismo e le sfide del neoliberismo. Postfemminismo, sessismo, politiche della cura*, Roma 2018; C. Rottenberg, *The Rise of Neoliberal Feminism*, Oxford 2018 e C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser, *Femminismo per il 99%. Un manifesto*, Roma-Bari 2019.

²⁶ Per una ricostruzione analitica, cfr. R. Adami, D. Plesch, *Women and the UN: A New History of Women's International Human Rights*, Milton Park 2021. Vale la pena ricordare inoltre che, in parallelo con la Conferenza Onu sulle donne del 1995, si tenne il Forum di Huairou, cui parteciparono 31.000 donne rappresentanti di più di 2.000 organizzazioni non governative di 200 Paesi. Già nel 1975 le donne di queste organizzazioni si erano riunite, benché in numero minore, a Città del Messico, inaugurando il cammino che avrebbe condotto al riconoscimento dei diritti umani delle donne.

²⁷ Il riconoscimento di una “due diligence” in capo agli Stati è avvenuto in primo luogo da parte del Comitato CEDAW nella Raccomandazione generale n. 19 del 1992. Sulla “due diligence” in materia di violenza contro le donne, cfr. I. Boiano, *Femminismo e processo penale*, Roma 2015, in particolare 113-116.

consapevolezza sociale del fenomeno.

Nel nostro Paese, l'attivismo femminista e l'esigenza di conformarsi al diritto internazionale ed europeo hanno condotto a una evoluzione dell'impostazione fortemente patriarcale delle norme del codice penale e del diritto di famiglia e a una sensibilizzazione, lenta ma progressiva, della giurisprudenza. Sembrerebbe insomma valere la considerazione di Mackinnon, secondo cui «il diritto non è tutto, ma non è nemmeno niente!»²⁸.

I movimenti femministi hanno impresso al diritto nazionale, regionale e internazionale una nuova direzione. La svolta è stata certamente più chiara in Occidente, ma non sono mancati esempi anche in altre aree del mondo. Si pensi al Marocco, all'Algeria, alla Tunisia²⁹, o agli Stati sudamericani che si sono posti alla testa di quello che Ruth Rubio-Marín ha definito il «costituzionalismo trasformativo», volto a smantellare l'oppressione di genere³⁰, un traguardo importante nonostante i recenti contraccolpi in atto in molti di questi Paesi.

Rispetto a questa storia, che rappresenta uno degli assi portanti del femminismo contemporaneo, la riflessione delle femministe decoloniali e delle femministe *black*, e il collegamento fra queste e le istanze abolizioniste e di giustizia trasformativa, muovono una sfida diretta, poiché, come detto, le femministe che hanno partecipato al movimento contro la violenza basata sul genere a livello nazionale e internazionale sono tacciate di aver costruito il movimento a loro immagine e di aver ignorato le voci delle altre donne e delle persone transgenere. Con riferimento agli Stati Uniti, queste femministe sono inoltre accusate di collusione con il «complesso carcerario industriale». Nella storia statunitense, tale complicità appare in parte consapevole, in parte inconsapevole. Anche gruppi femministi meno inclini a puntare sulla detenzione come strumento di incapacitazione degli uomini violenti sono accusati di essersi fatti cooptare dagli apparati coercitivi dello Stato, collaborando alla formazione delle forze di polizia, partecipando a programmi trattamentali, o ricevendo fondi dal Ministero della giustizia per le loro attività, essendo messi così in condizione di non poter criticare il «sistema della (in)giustizia penale».

Essi avrebbero anche favorito il consolidarsi di un sistema di *welfare* fortemente

²⁸ C.A. Mackinnon, *Molestie sessuali: i primi dieci anni in tribunale*, in C.A. Mackinnon, *Le donne sono umane?*, cit., 93.

²⁹ Sul tema si può vedere il dossier pubblicato dal Cairn 2023, 7, 10 e la bibliografia correlata (www.cairn-int.info).

³⁰ R. Rubio-Marín, *Global Gender Constitutionalism and Women's Citizenship: a struggle for transformative inclusion*, Cambridge 2022.

disciplinare, patriarcale e razzializzato, che, invece che fornire servizi alle comunità marginalizzate, si è orientato nel senso di controllare i comportamenti dei loro membri, in particolare in funzione della tutela dei minori e delle donne dalla violenza. Il tutto ignorando le cause della marginalità sociale e collegando dunque misure di sorveglianza di natura sociale alla “guerra al crimine” e alla “guerra alla droga” che hanno contribuito alla disgregazione delle comunità minoritarie e all’impoverimento di molte famiglie, con importanti ricadute intergenerazionali.

La letteratura e l’attivismo più influenti sono certamente quelli statunitensi, ma queste critiche risuonano anche in altri Paesi. In Francia, ad esempio, valutazioni analoghe sono state svolte da una femminista decoloniale come Françoise Vergès³¹ e da Gwenola Ricordeau, che, essendo di origine francese e lavorando negli Stati Uniti, ha preso le mosse dai movimenti statunitensi per svolgere riflessioni critiche anche sul sistema della giustizia penale francese³².

In Italia, una diagnosi in parte affine, anche se meno radicale, è stata proposta da quante si sono occupate di criminalizzazione della tratta, del lavoro sessuale, delle migrazioni, delle comunità rom e sinti (penso ad esempio a giuriste come Tamar Pitch³³, Enrica Rigo, Milli Virgilio³⁴). La discussione sulle diagnosi e sulle pratiche della giustizia trasformativa si sta inoltre diffondendo all’interno dei movimenti femministi, soprattutto fra le donne più giovani³⁵.

Se negli Stati Uniti è stata coniata la definizione di «femminismo carcerario»³⁶ per etichettare i gruppi femministi alleati del «sistema carcerario industriale», in Italia, Pitch ha parlato in termini più ampi di «femminismo punitivo»³⁷. Secondo l’autrice, il «femminismo punitivo» indebolisce la soggettività femminile, perché riduce le donne

³¹ Cfr. F. Vergès, *Una teoria femminista della violenza. Per una politica antirazzista della protezione*, Verona 2020.

³² G. Ricordeau, *Pour elles toutes. Femmes contre la prison*, Québec 2019.

³³ Si veda in particolare: T. Pitch, *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Torino 2022.

³⁴ Cfr. ad esempio *Le violenze maschili contro le donne*, a cura di L. Re, E. Rigo, M. Virgilio, in *Studi sulla questione criminale* 2019, 14, 1-2, numero monografico.

³⁵ Lo testimoniano il successo del già citato libro di Palomba, discusso in molti incontri di gruppi femministi, l’organizzazione di corsi di autodifesa, nonché l’organizzazione da parte di collettivi studenteschi di manifestazioni politiche, volte a denunciare pubblicamente molestie in ambito universitario, contestando le cariche istituzionali, cui si chiede un’attenzione non solo alla violenza ma anche alla discriminazione di genere, senza che vi sia necessariamente un collegamento con l’avvio di un’azione penale. Il riferimento è in particolare alla campagna “Mai più zitte!” lanciata in alcune università italiane. Per una ricostruzione giornalistica cfr. www.thepostinternazionale.it.

³⁶ Cfr. E. Bernstein, *Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Anti-Trafficking Campaigns*, in *Signs* 2010, 36, 1, 45-71.

³⁷ Cfr. T. Pitch, *op. cit.*

a vittime che devono essere tutelate dallo Stato e lo fa in relazione non solo alla violenza ma anche ad altre rilevanti questioni, quali il lavoro sessuale o la gestazione per altri. Potremmo aggiungere anche un riferimento alla censura, di natura amministrativa quando non addirittura penale, che alcune vorrebbero esercitare nei confronti del velo islamico, o di alcune versioni di questo, o del cosiddetto *burkini*. Si tratta di questioni di natura diversa, complesse sul piano etico, giuridico, sociale e culturale, che finiscono per essere accomunate da chi vede nelle politiche penali una risposta a ogni problema. Tale atteggiamento si lega a una concezione paternalistica – o maternalistica – della donna, la cui volontà è considerata come necessariamente coartata.

4.1. Sul piano della lotta alla violenza basata sul genere, il «femminismo punitivo» nel nostro Paese ha approvato e in parte favorito gli interventi che si sono succeduti negli ultimi decenni, a partire dall'adozione della l. 15.2.1996 n. 66 che ha dettato “Norme contro la violenza sessuale”. Ancora più chiara è stata la direzione imboccata negli anni Duemila, prima con il d.l. 23.2.2009 n. 11 conv. in l. dalla l. 23.4.2009 n. 38, c.d. legge sullo “stalking”; poi con il d.l. 14.8.2013 n. 93 conv. in l. dalla l. 15.10.2013 n. 119, cosiddetta legge “contro i femminicidi”; e quindi con la l. 19.7.2019 n. 69, detta “codice rosso”.

Benché questi provvedimenti presentino misure utili ai fini della prevenzione e della protezione dalla violenza (2 delle 4 P richiamate dalla Convenzione di Istanbul), l'enfasi di una parte del femminismo, del dibattito pubblico e dell'intervento statale è stata posta sulla risposta penale e sulla criminalizzazione della violenza basata sul genere, cioè sulla P di “punizione”, in nome di un uso simbolico³⁸ o, come ha sostenuto Pitch, persino educativo del diritto penale³⁹.

Questa stessa impostazione si ritrova anche nei recenti interventi approvati su iniziativa governativa (l. 8.9.2023 n. 122, c.d. “codice rosso rafforzato”; l. 24.11.2023 n. 168, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”). Benché, soprattutto a partire dal 2019, si sia cominciato a prestare maggiore attenzione alle misure procedurali, alla formazione degli operatori di polizia giudiziaria e della magistratura, l'orientamento prevalente ha riguardato la creazione di nuove fattispecie di reato, l'inasprimento delle sanzioni, l'incremento di aggravanti,

³⁸ Cfr. M. Graziosi, *Femminicidio: i rischi delle leggi-manifesto*, in *Studi sulla questione criminale* 2013, 2, 7-11.

³⁹ Cfr. T. Pitch., *op. cit.*

l'ampliamento del ricorso alle misure cautelari restrittive della libertà personale, l'aumento dei casi di procedibilità d'ufficio⁴⁰.

Questi interventi normativi hanno ampliato il riconoscimento della violenza basata sul genere, aumentato la consapevolezza sociale, ma non paiono avere scalfito la violenza. Si pensi al dato stabile ma consistente dei femminicidi registrati nel nostro Paese, che impressiona soprattutto se raffrontato al numero complessivo degli omicidi: nel 2023 i femminicidi sono stati 118 su un totale di 323 omicidi, secondo il Ministero dell'interno⁴¹, tanto che l'Istituto Treccani ha eletto “femminicidio” a parola dell'anno⁴².

Ho fatto riferimento all'Italia non solo perché è il Paese nel quale vivo e lavoro, ma anche perché la storia del femminismo italiano ha conosciuto una critica radicale dell'uso che storicamente il femminismo emancipazionista ha fatto del diritto e, ancor più, del diritto penale. Mi riferisco alla riflessione del femminismo radicale italiano – si pensi al Gruppo di rivolta femminile – e al femminismo della differenza – si considerino le posizioni di una giurista come Lia Cigarini⁴³ e della Libreria delle donne di Milano⁴⁴. Più in generale, in Italia, l'attivismo femminista contro la violenza basata sul genere ha preso le mosse non da istanze punitive, ma dalla valorizzazione della libertà femminile⁴⁵. Il lavoro dei centri antiviolenza italiani, nati dalle lotte degli anni Settanta del Novecento, è stato incentrato sulla pratica della relazione fra donne. Essi mirano a offrire case di rifugio per le donne e a consentire loro l'accesso a percorsi di uscita da relazioni violente che non contemplino necessariamente la denuncia di chi agisce la violenza (solitamente il partner o l'ex partner).

A più riprese, importanti gruppi femministi italiani, associazioni di donne e centri antiviolenza si sono battuti per lasciare alle donne l'iniziativa della denuncia penale, consapevoli dei forti rischi, non solo di vittimizzazione secondaria ma anche per la incolumità delle donne e dei loro figli, che l'avvio di un'azione penale comporta. Da una parte, è stata avanzata la richiesta di riconoscere la violenza basata sul genere e si

⁴⁰ Per una critica cfr. ad esempio L. Re, E. Rigo, M. Virgilio, *Le violenze maschili contro le donne. Complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, in *Studi sulla questione criminale* 2019, 14, 1-2, 9-33.

⁴¹ Cfr. www.interno.gov.it.

⁴² Cfr. www.treccani.it.

⁴³ Cfr. L. Cigarini, *La politica del desiderio*, Parma 1995.

⁴⁴ Cfr. Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Torino 1998 (edizione originale 1987).

⁴⁵ Per una ricostruzione storica, cfr. N.M. Filippini, *“Mai più sole” contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta*, Roma 2022. Cfr. anche I. Boiano, *op. cit.*

è sviluppata la “pratica del processo”, dove i gruppi femministi e le avvocate vicine al movimento assistono le donne vittime di violenza, spesso rovesciando le narrazioni volte a responsabilizzare la vittima o a condannarla per la sua immoralità. Dall'altra, si è costruita una rete di case rifugio e centri antiviolenza gestiti da femministe. Non si è trattato tanto di una contrapposizione fra correnti diverse del femminismo, quanto di un doppio movimento.

Tuttavia, progressivamente, l'impegno dello Stato ha favorito la biforcazione di queste due strategie: sempre più l'accento è stato posto sulla risposta penale alla violenza (anche perché percepita come meno costosa e più efficace sul piano del consenso), mentre i centri antiviolenza non hanno ricevuto il sostegno necessario (in termini di stabilità, omogeneità ed entità dei finanziamenti). Eppure, come hanno sottolineato anche alcuni osservatori istituzionali⁴⁶, sono questi gli interventi che consentono di prevenire la violenza e proteggere le vittime. Essi sarebbero più efficaci se fossero numerosi, strutturali e affiancati da misure adeguate di sostegno economico e di supporto dei percorsi lavorativi e della genitorialità. Analogamente, ancora insufficienti sono stati in questi anni i finanziamenti destinati alla formazione degli operatori del sistema di giustizia, di quello scolastico, di quello sanitario, etc., benché in Italia, dal 2013 al 2023, le risorse economiche stanziare annualmente per prevenire e contrastare la violenza siano aumentate del 156%, con un incremento significativo nell'ultimo triennio (2020-2023), proprio grazie alle previsioni normative⁴⁷.

Come ha documentato Action Aid, nel Rapporto intitolato *Prevenzione sottocosto*, dal 2020 al 2023, «l'80% delle risorse, ovvero circa 200 mln di euro, è stato riservato al finanziamento di interventi di protezione delle donne, il 13% alle azioni di prevenzione e solo il 7% alle azioni di sistema»⁴⁸. Per l'Ong: «Tali dati confermano la scelta dei governi succedutisi negli ultimi quattro anni di finanziare soprattutto interventi in risposta alla violenza già avvenuta piuttosto che agire strategicamente per prevenirla»⁴⁹. Inoltre, la maggior parte dei fondi investiti nella prevenzione fra il 2020 e il 2023 (pari al 55% del totale) «è stata impegnata per istituire un sistema di accoglienza e trattamento di autori di violenza e per potenziare la presenza negli

⁴⁶ Cfr. ad esempio GREVIO, *Rapporto di valutazione di base. Italia*, Strasburgo 2020, in www.pariopportunita.gov.it.

⁴⁷ Action Aid, *Prevenzione sottocosto. La miopia della politica italiana nella lotta alla violenza maschile contro le donne*, 26.10.2023, 3, in www.actionaid.it.

⁴⁸ *Ivi*, 4-5.

⁴⁹ *Ivi*, 5.

istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale degli uomini (prevenzione terziaria)»⁵⁰.

Al di là della quantità, permane il problema della stabilità, tempestività e omogeneità dei finanziamenti, evidenziato anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, della XVIII Legislatura, nella sua relazione finale⁵¹. E ciò nonostante la messa a punto, a partire dal 2015, di piani strategici nazionali sulla violenza maschile contro le donne (previsti dal d.l. 93/2013 conv. in l. dalla l. 119/2013), in attuazione della Convenzione di Istanbul, e la istituzione, a partire dal 2022, di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La *governance* di queste istituzioni è ancora deficitaria, così come la raccolta di dati ufficiali sul fenomeno, che pure è migliorata negli ultimi anni. Rispetto a quest'ultima, in particolare, si dovranno misurare in futuro i risultati dell'attuazione della l. 5.5.2022 n. 53, che ha dettato “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”, andando a colmare un vuoto in tema di informazione e raccolta dati e ponendo le premesse per lo studio del fenomeno, anche ai fini di una migliore politica del diritto.

Certo, in questa evoluzione, molte questioni poste dai movimenti femministi degli anni Settanta – in particolare in relazione all'autonomia e all'autodeterminazione delle donne – sono state marginalizzate. Vi è dunque il rischio che possa avvenire quanto denunciato dai gruppi che praticano la giustizia trasformativa, ovvero che si privilegi la formazione di una rete di servizi contro la violenza basata sul genere direttamente legata alla sfera penale e penitenziaria, con una conseguente curvatura in senso securitario del movimento contro la violenza basata sul genere.

4.2. A livello internazionale, l'esigenza di spostare l'attenzione dal contrasto ai singoli atti di violenza allo sradicamento della violenza basata sul genere e alla contestazione delle norme patriarcali che la sostengono è stata richiamata negli ultimi anni anche dal movimento Ni Una Menos (Non Una di Meno) che, pur muovendo dalla denuncia dei femminicidi compiuti a Ciudad de Juarez, in Messico, ha raccolto le critiche del femminismo decoloniale e *black* e ha lavorato per uscire dal «malinteso

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Senato della Repubblica, Documento XXII-bis n. 15, XVIII Legislatura, in www.senato.it.

della vittima»⁵², rafforzando le soggettività politiche delle donne e delle minoranze di genere. Per il movimento, è necessario rivelare il *continuum* di violenza che affligge uomini e donne, a partire dalla violenza economica del sistema capitalista contemporaneo, per consolidare la quale la svalutazione del lavoro di cura e, più in generale, della riproduzione sociale gioca un ruolo fondamentale⁵³.

Il movimento Ni Una Menos, molto partecipato dalle donne più giovani, ha avuto uno sviluppo importante in Italia, giungendo a stilare nel 2017 un *Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza dal basso* che si segnala per un approccio olistico alla violenza basata sul genere⁵⁴. Il piano non solo respinge la scelta di poggiare la prevenzione e la protezione dalla violenza basata sul genere sulla criminalizzazione, ma propone, indicando misure specifiche che non richiedono tempi lunghi, la trasformazione e il rafforzamento del *welfare* nella direzione di prevenire la violenza sul piano educativo, sanitario, delle politiche del lavoro, della casa e del reddito, oltre che su quello culturale e mediatico. Esso prevede anche riforme giuridiche, ad esempio in materia di diritto di famiglia, e invoca una maggiore attenzione della giurisprudenza, non solo penale ma anche civile, alle situazioni che possono favorire la violenza. Infine, denuncia il ruolo svolto dalle politiche di criminalizzazione delle migrazioni e dalle politiche ambientali nell'alimentare la violenza basata sul genere e mette in luce l'importanza di costruire spazi femministi (case delle donne, centri antiviolenza, etc.) e di valorizzare l'autonomia della riflessione e dell'attivismo delle donne e delle minoranze di genere.

Il movimento transnazionale Ni Una Menos si collega almeno in parte al movimento della giustizia trasformativa, ma pare meno dogmatico e più incline ad articolare il piano dell'attivismo con quello istituzionale, non trascurando di chiedere riforme giuridiche che possono essere prodromiche a un cambiamento più ampio. Certo, si tratta di traguardi sempre precari, come dimostra la storia di molti Stati sudamericani in cui il movimento si è sviluppato, a partire dall'Argentina. Veronica Gago, una delle intellettuali leader del movimento latinoamericano, ha scritto in proposito che la consapevolezza che quella dello Stato non sia la risposta più efficace alla violenza, non impedisce al movimento di lottare e ottenere risorse pubbliche, coordinandole con

⁵² T. Pitch, *op. cit.*

⁵³ Cfr. V. Gago, *La potenza femminista o il desiderio di cambiare tutto*, Alessandria 2022, ed. dig.

⁵⁴ Nonunadimeno, *Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza dal basso*, 2017, in https://nonunadimeno.files.wordpress.com/2017/11/abbiamo_un_piano.pdf.

altre strategie trasformative⁵⁵. La prospettiva del movimento non è dunque Statocentrica, ma non ignora la capacità politica dello Stato⁵⁶.

5. In conclusione: che cosa possiamo imparare dal dibattito in corso?

Certamente il movimento per la giustizia trasformativa offre strumenti critici importanti. Esso denuncia i limiti del sistema penale, della giustizia punitiva e anche di alcune forme di giustizia riparativa. Solleva tuttavia, a sua volta, alcuni problemi significativi, soprattutto alla luce della concezione europea e, in particolare italiana, dello Stato costituzionale di diritto e della evoluzione della riflessione penalistica che, da tempo – penso in particolare alla lezione di Luigi Ferrajoli⁵⁷ – ha messo in luce come il diritto penale possa essere interpretato come diritto delle garanzie. Ciò vale per coloro che sono accusati di aver perpetrato la violenza, così come per le vittime.

Dal punto di vista di chi è accusato di aver commesso violenza, le pratiche di giustizia trasformativa appaiono non fornire alcuna garanzia se non quella di sfuggire, almeno finché la vittima lo vorrà, a una eventuale condanna penale. La logica comunitaria, sovente moralistica, che guida molte delle pratiche di giustizia trasformativa, prescinde dalle garanzie elaborate dalla tradizione liberale, con gravi rischi di abuso nei confronti proprio delle persone meno dotate di potere. Questo atteggiamento – ce lo ha insegnato Beccaria – potrebbe persino favorire chi pratica in modo sistematico e consapevole la violenza e svantaggiare le persone innocenti o quelle più inclini a rivedere i propri comportamenti. Senza contare, che, in uno Stato di diritto, gli attivisti che mettono in atto pratiche di stigmatizzazione pubblica e/o comunitaria degli accusati, come quelle descritte dai movimenti della giustizia trasformativa, possono facilmente incorrere in denunce per diffamazione o altre reazioni difensive da parte degli accusati, in grado di pregiudicare la loro azione.

Dal punto di vista delle vittime (e della prevenzione) della violenza, benché alcune strategie possano mostrarsi efficaci e certamente sia molto importante la predisposizione di una rete relazionale di sostegno e di vigilanza, la discrezionalità degli attori nello stabilire il da farsi, l'assenza di un vaglio circa la loro preparazione e la decisione di muoversi quanto più possibile al di fuori del controllo della polizia, del sistema giudiziario e dei servizi del *welfare* possono favorire gli abusi. Mi ha ad esempio

⁵⁵ V. Gago, *op. cit.*, 52.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ Oltre all'ormai classico L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989, si veda di recente L. Ferrajoli, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Roma-Bari 2024.

molto colpita una storia narrata con orgoglio nel volume intitolato *Beyond Survival. Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement*, pensato come una risorsa per praticare la giustizia trasformativa.

Il libro raccoglie storie, documenti e materiali provenienti da diverse associazioni e da singoli sopravvissuti alla violenza, al fine di spiegare come si pratica la giustizia trasformativa. Nel capitolo, intitolato *Transforming Family. A Story of Accountability*, una donna racconta di aver subito nell'infanzia abusi sessuali dal padre. Questi erano terminati con la pubertà e la ragazzina aveva deciso allora di confidarsi con la madre, per proteggere la sorella minore che poteva a sua volta essere vittima della violenza paterna. La madre aveva chiamato un terapeuta per la figlia maggiore e questo, sentiti i suoi racconti, aveva sporto denuncia.

La sopravvissuta racconta di essere stata in cerca di ascolto, cura e protezione e di avere invece «avuto lo Stato: due assistenti sociali bianchi [...]; una poliziotta bianca e glaciale; due pubblici ministeri bianchi, uno dei quali minacciò di incriminare mia madre per complicità negli abusi paterni»⁵⁸. La ragazza non si era sentita abbastanza sicura per parlare con loro. Il padre aveva minimizzato l'accaduto, ma aveva comunque ricevuto una condanna a cinque anni di detenzione domiciliare. Dopo aver subito una grave aggressione, la moglie aveva divorziato, cosicché anche le figlie avevano potuto interrompere i rapporti con il padre. Questi aveva tuttavia formato una nuova famiglia e aveva abusato anche della figlia nata dal nuovo matrimonio. Pur temendo che ciò potesse accadere, la prima figlia non aveva messo in guardia la nuova moglie del padre. Solo quando la sorella unilaterale era ormai una ragazzina, aveva deciso di contattarla direttamente, scoprendo così gli abusi.

Grazie a questo contatto, la ragazzina ebbe il coraggio di parlare delle violenze alla propria madre che cacciò il padre di casa, ma non volle chiedere un intervento della polizia. Le sorelle unilaterali si accordarono per intimare alla madre della ragazzina di non farlo più tornare, altrimenti la più anziana avrebbe sporto denuncia. Da qui è poi nato un rapporto di fiducia e amicizia profondo fra la ragazza e la donna, entrambe divenute attiviste contro la violenza nei confronti dei minori, in seno al movimento della giustizia trasformativa. In questo quadro, esse sono intervenute per allontanare il padre da incarichi nella comunità religiosa cui apparteneva, rendendo noti gli abusi subito ai capi della comunità, onde evitare che egli potesse abusare di altre bambine.

⁵⁸ A. Swadhin, *Transforming Family. A Story of Accountability*, in *op. cit.*, a cura di E. Dixon, L. Lakshmi Piepzna-Samarsinha, 81. Traduzione mia.

In conclusione del suo racconto, la donna afferma che, se avesse collaborato con i pubblici ministeri quando era una ragazzina, il padre sarebbe stato incarcerato e la sorella unilaterale non sarebbe neppure nata. Essere in grado di curare il trauma della violenza insieme a lei è invece stato un «dono inatteso»⁵⁹. Scrive: «mettendomi in contatto con lei, ho allo stesso tempo interrotto il ciclo della violenza di mio padre e creato un legame indissolubile di cura – una cosa che nessun giudice o prigioniero avrebbe mai potuto fare»⁶⁰. A parlare è una sopravvissuta, che certo non può essere colpevolizzata per non aver agito tempestivamente, così da evitare la violenza nei confronti della sorella unilaterale. E tuttavia, è innegabile che il suo rifiuto di collaborare con la giustizia e il lungo silenzio abbiano consentito al padre di abusare anche della nuova figlia, così come è evidente che i passaggi più significativi della storia narrata – in particolare il primo e il secondo allontanamento del padre dalle figlie – siano stati resi possibili dall’attivazione o dalla minaccia di attivare l’azione penale. Appare dunque piuttosto sorprendente il tono trionfalistico con cui si chiude la storia. Un tono evidentemente condiviso anche da chi ha curato il volume, presentando questa come una storia di successo della giustizia trasformativa.

La vicenda narrata è particolarmente significativa perché quello degli abusi sui minori è uno dei campi privilegiati di sperimentazione di queste pratiche. Alcuni di questi attivisti assumono che per i minori appartenenti alle minoranze e alle fasce povere della popolazione l’interazione con il sistema della giustizia penale sia fortemente traumatica e ritengono che, piuttosto che riformare quest’ultimo, sia opportuno agire tenendosene il più possibile lontani. Vi è inoltre la convinzione che l’approccio punitivo possa scoraggiare le persone che hanno compiuto abusi, o che pensano di poterli commettere, a confessare la violenza agita o il timore di agirla in futuro così che il ciclo della violenza possa essere interrotto anche attraverso l’accesso a cure. L’Ong Generation Five, ad esempio, sostiene che, laddove ci sono progetti che offrono trattamento e supporto per persone che si riconoscono come pedofile senza che vi sia un collegamento con le istituzioni della giustizia, la prevenzione degli abusi è migliore⁶¹. Gli attivisti riportano in particolare l’esempio del Prevention Project Dunkelfeld svolto a Berlino. Fra il 2005 e il 2010, questo ha permesso di entrare in contatto con 1.134 uomini, 499 dei quali hanno ricevuto una diagnosi. A 255 è stata

⁵⁹ *Ivi*, 88. Traduzione mia.

⁶⁰ *Ivi*, 89. Traduzione mia.

⁶¹ Cfr. Generation Five, *Ending Child Sexual Abuse: A Transformative Justice Handbook*, in www.generationfive.org.

offerta una terapia. Secondo gli psicologi del servizio, ciò è stato reso possibile dalla riservatezza cui era ispirata l'attività del centro, per cui ciò che emergeva nella fase del contatto, della diagnosi o della cura restava strettamente confidenziale.

L'*Handbook* pubblicato da Generation Five informa che «dal 2011, il progetto è cresciuto fino a diventare una rete nazionale chiamata “don't offend”». Questi centri offrono una terapia di gruppo settimanale gratuita e, stando a quanto riportato, hanno curato migliaia di persone. Lo slogan del progetto è «Non sei colpevole a causa del tuo desiderio sessuale, ma sei responsabile del tuo comportamento sessuale. L'aiuto c'è! Non diventare un criminale!». Secondo Generation Five, «sebbene alcuni abbiano criticato il progetto per aver destinato risorse e attenzione a coloro che potrebbero perpetrare abusi piuttosto che a coloro che ne sono stati colpiti, molti gruppi di sopravvissuti hanno sostenuto questi sforzi, sia in Germania che altrove [...]»⁶².

Questi programmi di trattamento e cura esistono in diversi contesti. Per quanto concerne la violenza basata sul genere, anche in Italia, si è cominciato a dare importanza alla cura dei maltrattanti, soprattutto in base alle disposizioni contenute nel “codice rosso”. La stessa Convenzione di Istanbul spinge in questa direzione, anche per quanto concerne gli autori di violenza sessuale, laddove, all'art. 16, si riferisce espressamente ai “Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento” che gli Stati parte devono istituire e sostenere.

Ciò che tuttavia gli attivisti della giustizia trasformativa mettono in dubbio è la cornice punitiva entro la quale gli interventi sono solitamente svolti. Una cornice che deriva tanto da scelte legislative, quanto da orientamenti culturali. Il loro approccio si concentra, invece, sulla cura e persino sul supporto materiale nei confronti di chi commette violenza, come avviene in un altro esempio che viene citato nel manuale di Generation Five, quello dei CoSA (“Circles of Support and Accountability”), nati in Canada per iniziativa di un pastore mennonita e diffusi in altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti. In base a questi programmi, alcuni volontari formano “un cerchio” intorno all'abusante, occupandosi di soddisfarne i bisogni pratici, come la necessità di un alloggio o di altri servizi, e di offrire sostegno emotivo, al fine di prevenire la recidiva.

Anche in questo caso, l'attenzione alla persona che ha commesso l'abuso e la scelta di incentivare l'accesso a programmi di cura appare da valorizzare. Tuttavia, ancora una volta, l'enfasi degli attivisti è posta sull'opportunità di abbandonare l'approccio punitivo che disincentiva la responsabilizzazione. Scrivono: «Uno dei risultati attesi di

⁶² *Ivi*, 54. Traduzione mia.

un approccio di giustizia trasformativa è di rendere la responsabilità proattiva sicura e perfino obbligata. La nostra visione ci sfida a creare una cultura collettiva di crescita e di sostegno dinamico. Una cultura che riconosca e sostenga la dignità intrinseca di ogni individuo e il suo diritto a rimanere in connessione con gli altri, richiedendo al contempo pratiche rigorose di responsabilità personale e reciproca. Nell’ambito di un approccio trasformativo, puntiamo a forme di responsabilità che consentano la trasformazione. Trasformazione dell’esperienza del sopravvissuto, del comportamento sessualmente violento, del coinvolgimento di chi è testimone e, più in generale, delle condizioni più ampie che consentono il perpetrarsi dell’abuso sessuale sui minori»⁶³.

Altre sostenitrici della giustizia trasformativa, pur condividendo questa impostazione di fondo, affermano di considerare la scelta di rivolgersi alla polizia come possibile e di non criticare mai le persone che ritengono che sia necessario farlo per rispondere ai propri bisogni. È il caso di Gwenola Ricordeau che ammette che, soprattutto di fronte a una emergenza, questa può essere l’unica soluzione in grado di proteggere il benessere fisico o psichico delle persone. L’autrice e attivista giunge persino ad ammettere che il fatto di non rivolgersi alle forze dell’ordine è possibile solo se sussistono alcune condizioni che non sono sempre presenti e che possono integrare a loro volta una forma di privilegio, ad esempio il poter beneficiare di legami familiari, amicali o comunitari. Per questo «nessuno può essere biasimato per essersi rivolto al sistema della giustizia penale in una specifica circostanza»⁶⁴. Aggiunge infine che queste critiche sono invece piuttosto frequenti in alcuni ambienti radicali che promuovono la prospettiva abolizionista.

Anche questa posizione, tuttavia, è problematica, se si considerano i grandi ostacoli, di carattere materiale e psicologico, che le persone vittime di violenza basata sul genere e, in particolare, le donne vittime di abusi da parte di partner o familiari devono sormontare per scegliere di difendersi, anche in situazioni di emergenza. Lo stesso si potrebbe dire della violenza nei luoghi di lavoro o dove, come di solito accade, sono in gioco delle posizioni di potere e la vittima è in una condizione subordinata. Favorire un giudizio negativo o anche solo indulgente riguardo alla decisione di chiamare la polizia o sporgere denuncia appare pericoloso e poco in linea con un posizionamento femminista che dovrebbe muovere in primo luogo dai bisogni delle donne,

⁶³ *Ivi*, 55. Traduzione mia.

⁶⁴ Ho tradotto la citazione dall’edizione in lingua inglese: G. Ricordeau, *Free Them All. A Feminist Call to Abolish the Prison System*, London, New York 2023, ed. dig., 136.

incoraggiandole sulla strada verso l'autonomia e la liberazione dalla violenza.

Il punto di vista della giustizia trasformativa, per come è proposto da questi movimenti, rifiuta di pensare alle istituzioni del sistema di giustizia e dello Stato sociale come riformabili. Lo Stato patriarcale, coloniale e razzista è nemico delle minoranze. L'unica soluzione è farne a meno, salva l'ammissione, implicita o esplicita, che in alcuni casi questo non è possibile se si vuole garantire la sopravvivenza stessa delle vittime di violenza o se si vuole esercitare una minaccia efficace. Un simile atteggiamento è problematico anche perché può favorire la deresponsabilizzazione degli attori istituzionali, sia dell'area penale che del *welfare* (scuola, università, servizi sanitari, etc.), che, invece che essere chiamati a confrontarsi con il problema della diffusa violenza basata sul genere e del rapporto fra questa e le relazioni di potere all'interno delle nostre società e dei loro stessi apparati, possono sentirsi esonerati dal dover agire al riguardo. Il problema della violenza basata sul genere tornerebbe così ad essere confinato, come lo è stato per millenni, nella sfera privata.

Vale allora la pena richiamare la lezione del femminismo emancipazionista: possiamo rinunciare alla prospettiva di uno Stato di diritto che sia in grado di tutelare i diritti fondamentali di tutti? Possiamo rinunciare a riformare la polizia, la magistratura, il *welfare* e a responsabilizzarne l'operato?

È importante sviluppare pratiche che consentano di non ricorrere agli apparati coercitivi dello Stato per prevenire e proteggere dalla violenza, purché queste consentano di farlo efficacemente e possano svolgersi nel rispetto delle garanzie per le persone accusate. È il caso delle attività di supporto e di protezione assicurate dai centri antiviolenza nati dal movimento femminista nel nostro Paese, il cui operato è infatti riconosciuto tanto dagli attori istituzionali quanto dagli attivisti.

È inoltre auspicabile smantellare la cultura del punitivismo, che si è dimostrata inefficace sul piano della prevenzione e della risocializzazione e dannosa per le sue ricadute sociali, e orientarsi invece verso una responsabilizzazione dello Stato nei confronti delle cause della violenza. Ciò implica riconoscere che la violenza basata sul genere è parte di un *continuum* che include la violenza materiale e simbolica che produce la marginalizzazione sociale e la discriminazione. È fondamentale però non rinunciare a monitorare e correggere l'operato degli attori del sistema della giustizia penale e del *welfare* e a chiedere che siano formati.

La formazione appare anche la chiave di volta dell'attuazione della giustizia riparativa che, pur con molte cautele, è stata introdotta anche in materia di violenza

basata sul genere nel nostro come in altri ordinamenti giuridici⁶⁵, proprio con l’obiettivo di rimediare ai danni prodotti dalla giustizia punitiva e rendere gli interventi più efficaci. Perché la formazione sia adeguata, oltre a investire risorse, è necessario che, come suggerisce il movimento della giustizia trasformativa, questa sia disegnata tenendo conto del punto di vista dei sopravvissuti. Più in generale, tali istanze devono orientare le politiche in materia e si deve evitare di calare soluzioni dall’alto e, ancor più, di ideare interventi fortemente caratterizzati sul piano ideologico. Si deve dunque uscire dal «malinteso della vittima», bisognosa di protezione, e costruire quella che definirei una “cultura della cura”.

Anche quando la violenza è stata agita, dobbiamo cercare, come ha sottolineato Marco Bouchard, di elaborare una risposta alla vittima che vada al di là del processo e anche del rapporto fra la vittima e il reo⁶⁶. Non si tratta tanto, nell’ottica della giustizia riparativa più “classica”, di riconciliare vittima e reo, né di inquadrare la violenza come una forma di “conflitto” (inquadramento ricorrente nella teoria riparativa, ma particolarmente problematico nei casi di violenza basata sul genere, perché suffraga le analisi secondo le quali la violenza maschile è spesso giustificabile in quanto reazione a una provocazione). Si tratta, invece, come sottolineano i movimenti di giustizia trasformativa, di farsi carico adeguatamente delle vulnerabilità sociali e psicologiche della vittima, del reo e dei contesti cui appartengono.

Inoltre, si deve tenere presente che la mediazione o gli incontri di giustizia riparativa costano meno di servizi di salute mentale efficienti, terapie mirate, programmi di disintossicazione efficaci, formazioni specifiche etc., da un lato, e di misure di protezione e prevenzione adeguate, come case rifugio, azioni di inserimento lavorativo, di sostegno per i figli delle donne maltrattate, di miglioramento delle condizioni abitative e dei quartieri, etc., dall’altro. Si deve altresì considerare che quelle della giustizia riparativa sono, perlopiù, come ricordato, soluzioni individualizzate. Al contrario, le politiche adottate nell’ambito del *welfare*, ad esempio attraverso la promozione di una formazione rivolta ai giovani che sia in grado di decostruire i modelli che favoriscono il diffondersi della violenza, si rivolgono all’intera collettività

⁶⁵ Per un panorama internazionale, cfr. M. Keenan, E. Zinsstag, *Sexual Violence and Restorative Justice*, Oxford 2022. Per un’analisi dettagliata del rapporto fra giustizia riparativa e sistema penale in Italia dopo la riforma Cartabia, cfr. E. Venafro, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della riforma Cartabia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2023, 4, 205-239.

⁶⁶ M. Bouchard, *Vittime al bivio. Tra risentimenti e bisogno di riparazione*, Genova 2021.

e sono suscettibili di sollevare opposizioni anche rilevanti. Gli interventi di giustizia riparativa non devono dunque essere intesi in modo riduttivo come strumenti di semplificazione del processo penale o di deflazione, né come sostitutivi di interventi di *welfare* mirati.

In conclusione, mi pare che la prospettiva dell’attivismo femminista transnazionale contemporaneo critico della giustizia punitiva, sia nella versione più radicale della giustizia trasformativa che in quella olistica promossa dal movimento Ni Una Menos, sia utile a mettere in luce la dimensione più ampia in cui si colloca la violenza basata sul genere, ma che debba essere collegata a una prospettiva di “politica della cura”⁶⁷, volta a recuperare e aggiornare la cultura che abbiamo ereditato dal costituzionalismo postbellico e dalla esperienza degli Stati sociali europei. Si tratta cioè non di rifiutare l’intervento dello Stato, ma di lavorare per costruire uno «Stato responsabile»⁶⁸, in grado di accogliere la vulnerabilità e di garantire la cura.

La prospettiva volta a forgiare una «caring democracy»⁶⁹ si fonda su una tensione ideale e su un lavoro paziente, di dettaglio, da praticare quotidianamente, il cui obiettivo è trasformare dall’interno le istituzioni democratiche e lo Stato sociale, innervandoli di pratiche partecipative e modificandone la cultura ⁷⁰. Questa trasformazione non può non investire anche il sistema della giustizia penale. Ci vogliono attenzione, cautela, capacità di mediazione culturale, politica e sociale per trasformare l’esistente, poiché i problemi complessi necessitano di soluzioni altrettanto complesse, rispetto alle quali gli opposti slogan, per quanto espressivi, rischiano di condurre ad una *impasse*.

⁶⁷ Il riferimento è alla teoria politica della cura elaborata da Joan Tronto.

⁶⁸ Martha Fineman ha parlato di un «Responsive State», uno Stato responsabile, dunque, anche nel senso etimologico di uno Stato “che risponde” (cfr. M.A. Fineman, *Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile*, in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, a cura di M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re, Roma 2018, 141-178).

⁶⁹ J.C. Tronto, *Caring Democracy. Markets, equality and justice*, New York, London 2013.

⁷⁰ Per un approfondimento di queste proposte cfr. The Care Collective, *Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza*, Roma 2021 e K. Lynch, *Care and Capitalism*, Cambridge 2022.